



COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 101

Oggetto:

Approvazione regolamento per la disciplina delle missioni/trasferite del personale dipendente.

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di Ottobre alle ore 10:05 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BANNO' IGNAZIO	Vice Sindaco	X	
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X	
GIARDINA GIUSEPPE	Assessore	X	
GIANGRECO SIBILLA	Assessore		X

Presiede il Sindaco **BERTINI GIUSEPPE**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

Premesso che il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha modificato il trattamento economico e i rimborsi spese per le missioni effettuate sia dai dipendenti che degli amministratori comunali e precisamente:

- l'articolo 5 comma 9 ha modificato l'articolo 84 del T.U.E.L. sopprimendo il rimborso forfetario ed onnicomprensivo delle spese diverse da quelle di viaggio previsto dal decreto Ministeriale del 12 febbraio 2009;
- l'articolo 6 comma 12 ha soppresso il rimborso chilometrico per i dipendenti e ha disposto la disapplicazione, per il personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165/2001, degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978 n.

417 e relative disposizioni di attuazione, nonché la cessazione degli effetti di eventuali disposizioni contenute nei contratti collettivi;

Dato Atto che lo stesso comma 12 dispone la non applicabilità delle sue disposizioni alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e non ha disapplicato l'art. 9 della legge 26-07-1978, n. 417, che, dunque, continua a consentire alle pubbliche amministrazioni "quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto autorizzabile, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale";

Visti sul punto:

- la nota della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010 secondo cui "l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio";
- la pronuncia n. 8/CONTR/11 del 07-02-2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in merito alla possibilità del rimborso delle spese al dipendente che utilizza il mezzo proprio per ragioni di servizio, nella quale si afferma che "Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più rapido rientro in servizio, risparmio nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi";
- la nota del 14-02-2011 dell'ANCI, nella quale si evidenzia che "La Corte dunque rimette all'autonomia di ciascuna amministrazione la valutazione circa l'economicità dell'uso del mezzo proprio rispetto all'uso del mezzo di trasporto pubblico, anche in termini di tempo impiegato negli spostamenti dal dipendente e dunque sottratto all'attività lavorativa";
- la pronuncia n. 21/CONTR/11 del 05.04.2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, che tornando sull'argomento ha ritenuto "possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto";

Rilevato dunque necessario disciplinare la metodologia di calcolo da adottare, nel caso di missioni in cui si sia reso necessario, previa autorizzazione, l'utilizzo del mezzo proprio o per indisponibilità dei mezzi dell'Ente o per ragioni di economicità e buon andamento che riconoscano la impossibilità e non convenienza dell'uso del mezzo di trasporto pubblico;

Riscontrato inoltre che l'art. 41 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Regioni-Autonomie Locali del 14 settembre 2000 (c.d. "code contrattuali"), come integrato dall'art. 16-bis del successivo CCNL del 5 ottobre 2001 (biennio economico 2000-2001), ha ridisciplinato il trattamento di trasferta sostituendo il precedente istituto della missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dall'art. 5 del D.P.R. 28 agosto 1988, n. 395, nonché dall'art. 21 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333;

Preso atto che la disposizione contrattuale, che ha confermato a grandi linee l'impianto legislativo previgente, ha però unicamente un contenuto di massima, invero contiene solamente gli elementi di base necessari per procedere ad un corretto riconoscimento dell'indennità di trasferta ai dipendenti, mentre gli aspetti di dettaglio e le casistiche non previste dalla norma contrattuale, dovrebbero essere determinati e disciplinati in sede locale da ciascun ente nell'esercizio del potere d'organizzazione che gli compete come datore di lavoro. Ciò è previsto espressamente dal comma 12 dello stesso articolo 41 del CCNL richiamato in cui è scritto che "Gli enti stabiliscono, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria

per i rimborsi e le relative modalità procedurali”.

Atteso che lo scopo della normativa è quello di ridurre le spese delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di disciplinare missioni/trasferte effettuate dal personale dipendente per fini istituzionali;

Visti:

- il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- la L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Organizzazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina delle missioni/trasferte del personale dipendente" per fini istituzionali; che consta di n. 15 articoli;
3. di trasmettere copia del presente atto al Responsabili dei Settori interessati per i provvedimenti di competenza.
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs.33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

PANTO' ANTONINO

BERTINI GIUSEPPE

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO